

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ANNONE DI BRIANZA, BOSISIO PARINI, CESANA BRIANZA, COSTA MASNAGA, GARBAGNATE MONASTERO, MOLTEÑO, NIBIONNO, ROGENO E SIRONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI CATASTALI

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso il Palazzo Comunale di _____ sito in _____, Via _____

Tra

Il Comune di Annone di Brianza, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

Il Comune di Bosisio Parini, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

Il Comune di Cesana Brianza, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

Il Comune di Costa Masnaga, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

Il Comune di Garbagnate Monastero, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

Il Comune di Molteno, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

Il Comune di Nibionno, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

8 Il Comune di Rogeno, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____,

domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. ____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

Il Comune di Sirone, in persona del Sindaco, Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di consiglio comunale n. ____ del _____, esecutiva, con la quale è stata approvata la presente convenzione; (C.F. _____)

PREMESSO CHE

che l'art. 14, comma 28 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.7.2010, n. 122, come sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. b) del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito con modificazioni in legge 7.8.2012, n. 135 impone ai Comuni di minore dimensione, tra 1.000 e 5.000 abitanti, l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali individuate dal comma 27 del citato art. 14, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni in legge 135/2912;

che a norma a norma del comma 31 ter del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.7.2010, n. 122, introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. e) del D.L. 6.7.2012, n. 95 convertito con modificazioni in legge 7.8.2012, n. 135 almeno tre delle suddette funzioni fondamentali - ad esclusione di quelle di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale - devono essere gestite in forma associata a far tempo dall'1.1.2013 e le restanti funzioni a far tempo dall'1.1.2014;

che tra le funzioni obbligatorie e fondamentali individuate dal citato art. 24, comma 14 del D.L. D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30.7.2010, n. 122, e successive modificazioni rientrano quelle relative al catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti le funzioni ed i servizi è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati;

che I Comuni di Annone di Brianza, Bosisio Parini, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno e Sirone hanno individuato nella convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 l'istituto più idoneo per gestire in forma associata le funzioni catastali per ottemperare alle sopra richiamate disposizioni normative

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

1. Finalità della presente convenzione è la gestione in forma associata delle funzioni catastali come stabilito dal D. Lgs. 112/1998 e successive modificazioni e integrazioni con le modalità di cui al Protocollo d'intesa stipulato tra l'ANCI e l'Agenzia del Territorio in data 4.6.2007e al d.p.c.m. 14.6.2007.

2. In sede di prima applicazione della presente convenzione saranno oggetto della gestione associata le funzioni catastali di primo livello di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.p.c.m. 14.6.2007, ossia consultazione della Banca Dati Catastale Unitaria Nazionale e Servizi di Visura Catastale; certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata; aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica; riscossioni erariali per i servizi catastali.

Art. 2 – Denominazione della forma associativa e ambito territoriale

1. La forma associativa assume la seguente denominazione "Servizio Catasto Associato Alta Brianza Lecchese"

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni firmatari.

Art. 3 – Comune capofila

1. Ai fini della presente convenzione è individuato quale Comune capofila il Comune di Costa Masnaga.

2. Per effetto della presente convenzione al Sindaco del Comune capofila è demandata la sottoscrizione in nome, per conto e in rappresentanza dei Comuni associati della convenzione con l'Agenzia del Territorio per l'esercizio delle funzioni catastali.

3. Il Comune capofila è altresì individuato quale destinatario delle risorse statali di cui all'art. 11 del d.p.c.m. 14.6.2007.

Art. 4 – Sede

1. Le parti convengono di individuare la sede del servizio associato presso locali ubicati nel Comune di Costa Masnaga. A tal fine i Comuni firmatari si impegnano a mettere a disposizione ogni strumento tecnico e logistico necessario.

2. Compete in particolare al Comune capofila l'allestimento e la manutenzione dei locali di cui al comma 1, le spese per le apparecchiature tecnologiche, telematiche ed informatiche con l'osservanza delle regole tecniche, procedure operative e supporti applicativi codificati, adottando l'infrastruttura tecnologica di cui al Protocollo d'intesa stipulato tra l'ANCI e l'Agenzia del Territorio, le spese per utenze pubbliche e per l'informazione e la pubblicizzazione del servizio.

3. Tali spese saranno ripartite tra i Comuni firmatari con i criteri di cui all'art. 10.

Art. 5 - Modalità operative

1. I servizi oggetto della presente convenzione saranno ripartiti su due livelli

a) **a livello comunale:** presso ciascuno dei Comuni firmatari sarà istituito uno sportello (Unità di consultazione) presso il quale sarà svolta l'attività di sportello e di interfaccia con l'utenza per le visure e il rilascio delle certificazioni catastali. Le spese per il funzionamento e la gestione di questo sportello saranno a totale carico di ciascun Comune.

b) **a livello intercomunale:** presso il Comune di Costa Masnaga sarà aperto un ufficio per le attività di gestione degli atti e di aggiornamento della banca dati informatica del Catasto Terreni e del Catasto Urbano per quanto attiene le volture e l'evasione di istanze per correzioni e rettifiche dei dati amministrativi.

Art. 6 - Comitato tecnico di coordinamento

1. E' istituito un Comitato tecnico di coordinamento con il compito di monitorare l'andamento del servizio, proporre soluzioni tecniche per il miglior funzionamento del servizio, esprimere pareri in merito all'organizzazione del servizio e alla gestione finanziaria.

2. Detto Comitato è costituito da un rappresentante per ogni Comune nominato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 7 - Responsabile del Servizio Catasto Associato

1. Alla direzione del servizio associato è preposto un funzionario nominato dal Sindaco del Comune capo convenzione, sentita la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 11. Contestualmente alla nomina, viene individuato un sostituto per i casi di assenza o impedimento

2. Per la nomina e la revoca si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e al CCNL di riferimento.

3. Al Responsabile compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, secondo quanto disposto nella presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati.

4. Il Responsabile propone alla Conferenza dei Sindaci i documenti finanziari preventivi e consuntivi e le richieste di variazione delle risorse umane e strumentali necessarie per il buon funzionamento del servizio.

5. Il Responsabile è valutato annualmente dall'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune capo convenzione..

6. Il Responsabile servizio associato ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

7. Il Responsabile del servizio associato convoca il Comitato tecnico di coordinamento.

Art. 8 – Personale

1. Il personale del servizio associato è costituito dal personale già inserito nell'organico dei Comuni associati. I dipendenti mantengono il rapporto organico con l'ente di appartenenza mentre il rapporto funzionale è costituito con il Servizio Catasto Associato.

2.-A tale riguardo i Comuni convenzionati si impegnano a favorire la partecipazione del personale preposto alle iniziative di formazione che l'ANCI e l'Agenzia del Territorio organizzeranno ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 14.6.2007 nonché ad altre iniziative, promosse da organizzazioni di enti locali, utili per l'avvio del processo di decentramento catastale.

3. I trattamenti economici accessori saranno definiti in sede di contrattazione decentrata dalla delegazione di parte pubblica del Comune capo convenzione previa concertazione con le organizzazioni sindacali, sentita la Conferenza dei Sindaci.

4. La valutazione annua del personale assegnato al servizio associato ai fini dell'attribuzione della retribuzione accessoria è effettuata dal Responsabile del servizio. I trattamenti economici del personale sono corrisposti dal Comune titolare del rapporto organico.

Art. 9 – Rapporti finanziari

1. Il Responsabile del servizio associato, redige, entro il 30 novembre di ciascun anno, il preventivo delle spese da sostenersi per la gestione associata che sottopone all'approvazione della Conferenza dei Sindaci

2. Sulla base delle determinazioni della Conferenza dei Sindaci, il Comune capo convenzione istituirà nel proprio bilancio e PRO/PEG un apposito centro di costo e di responsabilità, denominato "Servizio Catasto Associato", così determinato:

Parte Entrata:

- contributi specifici di Stato, Regione, Provincia, altri;
- trasferimenti quote dei singoli Comuni;
- eventuali entrate proprie

Parte Spesa:

-spese per il funzionamento servizio nelle varie sottovoci (personale, spese di funzionamento, spese generali imputabili al servizio, spese per acquisto di attrezzature etc...)

3. La gestione delle risorse in entrata ed in spesa è affidata al Responsabile del servizio, che vi provvede a mezzo di proprie determinazioni.

4. Il Comune capo convenzione comunica agli altri Comuni convenzionati le spese previste ed effettua con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto ed il conguaglio delle stesse.

5. I Comuni convenzionati provvedono a versare al Comune capo convenzione un acconto pari all'80% delle spese di cui al comma 2 in due rate pari al 40% delle spese medesime: la prima rata

entro il 31 maggio e la seconda entro il 30 novembre. Entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto i Comuni convenzionati provvedono alla liquidazione del saldo.

6. I beni strumentali di proprietà dei Comuni convenzionati vengono trasferiti in comodato gratuito al Comune capo convenzione allo scopo di essere utilizzati per le esigenze del servizio associato

7. I beni strumentali di nuova acquisizione saranno acquistati dal Comune capo convenzione e ad esso intestati; la proprietà dei medesimi è posta in capo agli altri Comuni secondo la proporzione di cui all'art. 10 comma 1.

8. Al termine della convenzione per i beni indivisibili acquistati congiuntamente deciderà la Conferenza dei Sindaci sulla base del valore di proprietà.

Art. 10 - Riparto degli oneri tra i Comuni convenzionati

1. Gli oneri di spesa complessiva del Servizio Catasto Associato sono ripartiti tra i Comuni in misura proporzionale ai dati di consistenza di ciascun Comune. Tali dati elaborati dalla Agenzia del territorio sulla base del criterio previsto dall'art.6 comma 3 del Protocollo d'Intesa tra ANCI e Agenzia Territorio del 4.6.2007 sono calcolati sulla formula : $[(\text{numero unità immobiliari urbane} \times 50) + (\text{numero abitanti} \times 40) + (\text{numero particelle catasto terreni} \times 10)] / 100$. La percentuale su cui andranno ripartite le spese risulta pertanto la seguente:

Comune	Dati Consistenza	% di ripartizione
ANNONE DI BRIANZA	2119	8,40
BOSISIO PARINI	3082	12,20
CESANA BRIANZA	2143	8,47
COSTA MASNAGA	4329	17,15
GARBAGNATE MONASTERO	2275	9,01
MOLTENO	3046	12,06
NIBIONNO	3272	12,96
ROGENO	2790	11,05
SIRONE	2197	8,70
TOTALE	25253	100

ART. 11 - Strumenti di consultazione .

1. I Comuni firmatari concordano di istituire una Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune capo convenzione

2. La Conferenza dei Sindaci è competente per le questioni generali, per la programmazione delle attività, per i bilanci di spesa e la loro rendicontazione, per la verifica e il controllo dell'attività svolta.

3. La Conferenza dei Sindaci stabilisce i criteri e le modalità di svolgimento dei propri lavori.

4. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione delle linee programmatiche e per la verifica delle attività svolte.

5. Il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'art. 6 svolgerà idonee azioni di supporto alla Conferenza dei Sindaci e potrà partecipare, se invitato, alle riunioni della stessa.

Art. 12 – Tutela dei dati e sicurezza

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari per l'attivazione del decentramento dei servizi catastali di cui agli Allegati al Protocollo d'Intesa stipulato tra ANCI e Agenzia del Territorio in data 4.6.2007, con la sottoscrizione della presente convenzione i Comuni firmatari, relativamente ai dati attinenti le funzioni e i servizi gestiti in convenzione, ne condividono la titolarità.

2. Il Sindaco del Comune capo convenzione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, nomina *Responsabile del trattamento* il Responsabile del Servizio Catasto Associato, precisando indirizzi, compiti e funzioni

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio associato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati *incaricati del trattamento* da parte del Responsabile del Trattamento.

4. Il Servizio Associato si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. Il Responsabile del Servizio si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del servizio associato consente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso il Servizio Associato anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato per i provvedimenti tecnici di competenza

8. L'accesso ai dati ubicati presso il Servizio Associato da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito, se previsto da una disposizione di legge, dal Servizio Associato previa richiesta da parte dei soggetti terzi e conseguente autorizzazione scritta del Comune interessato. L'autorizzazione dovrà necessariamente indicare la tipologia dei dati oggetto della

consultazione, le limitazioni temporali per il relativo accesso ed ogni altra eventuale informazione necessaria

ART. 13 - Controversie relative alla convenzione

1. Per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'interpretazione e applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci alla quale è conferito il potere di redimere in via extragiudiziale tali controversie

ART. 14. Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2013. La stessa potrà essere rinnovata con provvedimento espresso dei Comuni convenzionati

2. Al termine del primo anno la Conferenza dei Sindaci valuterà l'efficienza e l'economicità della funzione associata per verificare le eventuali variazioni da apportare alla gestione, ivi compreso l'avvio dello svolgimento delle funzioni catastali di secondo e terzo livello di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.p.c.m. 14.6.2007,

ART. 15. Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione, le spese conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico del Comune capo convenzione ad esclusione di quelle di cui all'art. 5, comma 1, lett. a); le entrate relative allo svolgimento delle attività di cui al medesimo art. 5, comma 1, lett. a) saranno acquisite ai bilanci dei singoli Comuni mentre quelle relative alle attività di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) saranno acquisite totalmente al bilancio del Comune capo convenzione.

ART. 16 - Disposizioni finali

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.